



CITTÀ DI AVOLA VIII SETTORE

2023_ORDINANZA_INCENDI_REV_01

ORDINANZA N. 17 DEL 13.04.2023

OGGETTO: ATTIVITÀ DI CONTRASTO DEGLI INCENDI ANNO 2023

IL SINDACO

Preso atto:

- della nota dalla Regione Siciliana – Ass. Territorio e Ambiente – Comando Corpo Forestale – Servizio 15 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Prot. n.024844 del 23.03.2021 inerente le misure di prevenzione degli incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia urbano/forestale.
- che giusta Ordinanza Sindacale n.14 del 23.04.2021, in ordine a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale ha posto in atto adeguate azioni inerenti la problematica della prevenzione incendi.
- della nota del DRPC Prot.N.19908/DG/DRPC Sicilia del 05/05/2022 “Direttiva sulle attività degli EE.LL. volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio incendi boschivi, di vegetazione ed interfaccia”

Vista la presenza, nel territorio di questo comune, di numerose:

1. aree libere, lotti interclusi;
2. abitazioni isolate o meno con le relative pertinenze;
3. terreni agricoli;
4. attività commerciali, artigianali ed economiche in genere e delle relative pertinenze;
5. strade e ferrovie e relative pertinenze;
6. corsi d'acqua e canali demaniali;

che risultano:

1. in stato di abbandono ed offrono l'habitat idoneo al proliferare di vegetazione spontanea infestante e di animali ed insetti perniciosi;
2. ricettacolo di discariche abusive con presenza di rifiuti abbandonati;
3. avere la presenza di siepi e/o piantumazioni di medio alto fusto che aggettano sulle strade pubbliche o aperte al pubblico passaggio ovvero su proprietà confinanti;
4. avere piantumazioni in genere che aggettano ad analoghe piantumazioni confinanti che determinino l'unione delle chiome degli stessi.

Considerato che tale stato rappresenta un potenziale pericolo che minaccia il territorio comunale e che il perdurare di tale stato di cose aggrava o diventa causa di rischi:

1. alla pubblica e privata incolumità;
2. alla proprietà pubblica o privata;
3. alla viabilità pedonale e veicolare in genere;
4. all'ambiente nel suo complesso.





CITTÀ DI AVOLA VIII SETTORE

Per quanto sopra è evidente che:

1. la stagione estiva amplifica i rischi suesposti,
2. la stagione secca, come insegna l'esperienza degli anni scorsi, a causa della presenza della vegetazione disseccata rappresenta un serio rischio di innesco incendi, ovvero crea le condizioni ideali al propagarsi degli incendi.

Tutto quanto premesso e considerato, ravvisata la necessità di prevenire, per tempo, il verificarsi dei suddetti fenomeni mediante interventi idonei alla riduzione del rischio incendi e fatta salva quanto prescritto dal "Regolamento Comunale sui Fuochi Controllati".

Sentiti:

1. il Servizio Protezione Civile del Comune;
2. il Settore Tutela Ambientale;
3. Il Comando P.M.

Richiamati:

- l'Ordinanza Sindacale n.18 del 27/04/2022 di pari argomento
- l'art.54, lettera a) del decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- l'art.3 del D.Lgs. n.1 del 02.01.2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'Amministrazione secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza.

Visti:

- l'art.38 della Legge 142/90
- gli artt. 33 e 42 della Legge Regionale 6 aprile 1996 n.16 che disciplina il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"
- le Direttive decretate con il D.P. n.297 del 04/06/08. dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art.40 della Legge Regionale 16/96;
- il D.lvo n.205 del 03.12.2010, che con l'art.34 modifica l'art.255 del D.lvo 3 aprile 2006 n.152 e ll.mm.ii
- il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell'Ambiente n.117/Gab. del 20/07/2011 inerente alla "Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi" e "Provvedimenti per la prevenzione degli incendi";
- il Decreto n.91/2014 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n.116, che con l'art.14 modifica il D.lgs n.152 del 2006 art.182 a cui è stato aggiunto il comma 6-bis;
- il "Piano Comunale di Protezione Civile" approvato giusta delibera di Consiglio Comunale n.115 del 11/12/2009, nelle parti definite:
 - a) "Piano Operativo Generale" che definisce ruoli e compiti di tutte le strutture comunali ed alle altre strutture che pur non appartenendo all'Ente operano nel suo comprensorio (ASP, Polizia di Stato, Carabinieri, Organizzazioni di Volontariato).





CITTÀ DI AVOLA VIII SETTORE

b) "Piano Incendi Interfaccia" che nello specifico definisce delimitando le aree individuate e definendo le procedure operative da adottarsi.

- l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2020, n.267 introdotto con l'art.16 della Legge n.3 del 2003;
- il Regolamento Comunale per i fuochi controllati (Art.40 L.R. n.16 del 06/04/1996, modificata ed integrata dalla L.R. n.14 del 14.04.2006.- D.P.R. n.297 del 04.06.2008) approva con Deliberazione del Consiglio Comunale n.116 del 11.12.2009;
- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n.773 e s.m.i;
- gli articoli 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice penale;
- gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285.

ORDINA

Art.1

A far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fatti salvi gli effetti, sino alla pubblicazione del presente atto, dell'Ordinanza Sindacale n.18 del 27/04/2022.

Ai proprietari, gestori o aventi diritti reali di:

1. aree libere, lotti interclusi;
2. abitazioni isolate o meno con le relative pertinenze;
3. terreni agricoli;
4. attività commerciali, artigianali ed economiche in genere e delle relative pertinenze;
5. strade e ferrovie e relative pertinenze;
6. corsi d'acqua e canali demaniali;
7. infrastrutture per i servizi a rete (rete elettrica, telefonica, distribuzione carburanti);

ubicati:

- a) all'interno dell'urbanizzato di Avola
- b) ricadenti all'interno delle fasce di delimitazione di cui alle Tavv. C.T. 01 C e C.T. 02 del Piano Incendi di interfaccia (che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrale).

confinanti con:

- a) strade pubbliche e/o private o ferrovie,
- b) canali e/o torrenti (per queste ultimi si ricorda che, giusta art.12 del R.D. n.523/194 e artt. 915-916-917 del Codice Civile così come espresso dalla Direttiva prot.5750/19 della Autorità di Bacino, ai proprietari frontisti spetta il mantenimento e la pulizia degli argini),
- c) altre aree, di qualunque destinazione, o edifici sia pubblici che privati;

Di provvedere a porre in atto le azioni ,indicativamente di seguito elencate per la mitigazione del rischio incendi, a proprie cure e spese, entro il 15 Maggio:





CITTÀ DI AVOLA VIII SETTORE

- a) pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, dalla vegetazione secca in genere e/o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio;
- b) realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente la larghezza di mt. 20,00;
- c) taglio dell'erba e alla potature delle siepi, in modo da non ostacolare il transito sui marciapiedi e le carreggiate e l'utilizzo delle aree pubbliche;
- d) taglio di rami delle piante che sporgono oltre il confine stradale od ostruiscono i tombini fognari;
- e) pulizia dell'erba lungo i muri di confine e le recinzioni, sul lato rivolto verso il marciapiede o la carreggiata stradale;
- f) rimozione di piante, foglie o ramaglie che dovessero cadere sul piano viabile, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
- g) rimozione di materiali, terriccio o sassi che dovessero franare dai lotti confinanti;
- h) mantenere in buono stato gli sbocchi degli scoli delle acque piovane che confluiscono nei fossi e nelle cunette laterali alle strade;
- i) per quanto afferente pulizia delle scarpate pertinenti strade e ferrovie ecc. appartenenti agli Enti pubblici, di cui ai punti 5, 6 e 7 del primo capoverso della presente articolo, nella qualità di proprietari e/o responsabili, dovranno essere effettuate, a loro carico, entro il 15 giugno di ogni anno.

Per i soggetti di cui ai punti 5, e 7 del primo capoverso del presente articolo, fermo restando quanto previsto art.12 del R.D. n.523/194 così come espresso dalla Direttiva prot.5750/19 della Autorità di Bacino, dovranno provvedere alle azioni indicate su tutto il territorio comunale, senza le discriminie precedenti;

analogamente per i soggetti di cui al punto 6 del primo capoverso della presente articolo, dovranno provvedere alle azioni indicate su tutto il territorio comunale, senza le discriminie precedenti.

Art.2

1. I soggetti di cui al precedente punto avranno altresì cura di effettuare periodicamente le azioni prescritte al fine di mitigare il rischio incendi fino al 15 Ottobre di ogni anno.
2. I proprietari o aventi diritti reali dei terreni non ricompresi al precedente art.1, giusta art.2 del Regolamento Comunale Fuochi Controllati in agricoltura, per le attività di cui all'art.1, quinto capoverso, punti a) e b) del presente provvedimento hanno tempo fino al 15 giugno 2023 per effettuare le azioni di cui all'art.1.
3. La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti di vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi Nazionali, Regionali e del Regolamento Comunale.

Art.3

In tutto il territorio comunale

È VIETATO

A chiunque, nel periodo 15 giugno - 15 ottobre, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;





CITTÀ DI AVOLA VIII SETTORE

A chiunque, nel periodo 15 giugno-15 ottobre e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade:

- a) di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
- b) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
- c) adoperare fuochi d'artificio in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- d) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Art.4

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale è invitato a darne sollecito avviso ad uno dei seguenti numeri:

- Numero Unico Emergenze tel. 112
- Corpo Forestale della Regione Sicilia tel. 1515
- Vigili del Fuoco tel. 115
- Polizia Municipale tel. 339-5894001.

Art.5 SANZIONI

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:

1. Per i trasgressori agli artt. 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 introdotto con l'art.16 della legge n.3/2003, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni concorrenti.
2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni concorrenti.
3. Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni concorrenti;
4. In caso di accertata esecuzione, di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui al superiore art.3 si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno - 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni concorrenti.
5. Inoltre chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.
6. Nei casi di inosservanza, alle superiori disposizioni, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei soggetti inadempienti.





CITTÀ DI AVOLA VIII SETTORE

Art 6 DETERMINA

- a. Che Ufficio Comunale di Protezione Civile, oltre a quanto disposto nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile:
- a.i. predisponga apposito “documento d’impianto”, che coinvolga tutte le strutture interessate direttamente o indirettamente dalle azioni da intraprendere;
 - a.ii. stipula di apposite convenzioni con Associazioni di volontariato di Protezione Civile, ovvero autorizzate allo scopo.
 - a.iii. Organizzi, eventualmente, il sistema di Comando, Controllo e Intervento, mediante turnazione/reperibilità dei soggetti attori, individuati nella struttura comunale o nelle OO.VV. di cui al punto precedente, per tutto il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, sia per le azioni di prevenzione che per quelle di pronta risposta per fronteggiare l'emergenza incendi, potendo contare, per questo motivo, della stretta collaborazione di tutti gli uffici e servizi comunali.
- b. Che il Comando di Polizia municipale, oltre a quanto disposto nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile, predisponga:
- b.i. ogni programmazione utile alla prevenzione e repressione delle violazioni del presente provvedimento.
 - b.ii. la vigilanza sul rispetto del Regolamento Comunale sui Fuochi Controllati anche mediante il coinvolgimento, con le modalità adeguate, delle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, nel corso della normale attività di controllo del territorio.
 - b.iii. il rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, provvedendo alle previste azioni sanzionatorie.
- c. Che l'Ufficio di Gabinetto, oltre a quanto disposto nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile, predisponga quanto necessario affinché il presente provvedimento ed i relativi allegati abbiano la massima divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione nel sito del Comune.
- d. Che il Settore Ambiente e Territorio del Comune di predisporre:
- d.i. il piano per pulizia straordinaria dalle erbe e cespugli infestanti e potatura delle piante per le strade, edifici, aree ed infrastrutture di proprietà comunale;
 - d.ii. il piano per gli eventuali, provvedimenti sostitutivi, ai soggetti inerti e la relativa contabilizzazione dei costi da addebitarsi ai, predetti, soggetti inerti;
 - d.iii. il piano per le altre attività preventive indicate nella presente ordinanza.
- a. Il presente provvedimento:
- a.i. viene notificato a:
 - Ufficio Comunale di Protezione Civile;
 - Settore Ambiente e Territorio;
 - Ufficio di Gabinetto;
 - Responsabili dei Settori e dei Servizi del Comune di Avola;





CITTÀ DI AVOLA VIII SETTORE

- Comando Polizia Municipale;
- Carabinieri Caserma di Avola;
- Commissariato di Polizia di Stato di Avola
- Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale:
ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it
- A.N.A.S. Ufficio Speciale Grande Viabilità:
anan.sicilia@postacert.stradeanas.it
- Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.):
autostradesiciliane@posta-cas.it
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:
rfi-dpr-dtp.pec@pec.rfi.it

b. viene inviato a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo:
protocollo.prefsr@pec.interno.it
- Questura SR:
gab.quest.sr@pecps.poliziadistato.it
- Dirigente Generale Comando Corpo Forestale R.S.:
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
- Comando Provinciale VV.FF.:
com.siracusa@cert.vigilfuoco.it

c. Viene Pubblicato oltre che all'Albo Pretorio, con la massima evidenza, sulla prima pagina del sito istituzionale del Comune e pubblicizzato nelle ulteriori altre forme ritenute opportune.

Art.7 INFORMA

Gli interessati che, ai sensi della Legge n.1034 del 06/12/1971 e della Legge Regionale n.10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana..

Dalla residenza municipale, _____



IL SINDACO
avv. ROSSANA CANNATA
Rossana Cannata